

LEGISLAZIONE NEWS

A cura del Servizio Affari istituzionali e avvocatura • Arpa Emilia-Romagna

APPROVATO IL DECRETO DI ASSEGNAZIONE FREQUENZE PER FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Decreto 30 gennaio 2024 del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Gazzetta ufficiale n. 65 del 18/03/2024

Con la pubblicazione di questo decreto, adottato dal ministro della Protezione civile di concerto con il ministro delle Imprese e il ministro dell'Economia, giunge al termine un'annosa vicenda che trae origine dal Dpcm del 24/07/2002 il quale, in attuazione del Dlgs 31/03/1998 n.112 (decreto Bassanini), ha trasferito alle Regioni e alle Province autonome le funzioni in precedenza attribuite agli uffici compartimentali del disciolto Servizio idrografico e mareografico nazionale. Il citato Dpcm del 2002 prevedeva infatti che, oltre alle funzioni in questione, fossero trasferite dallo Stato a titolo non oneroso anche le radiofrequenze per il rilevamento dei dati idro-meto-pluviometrici in telemisura. Tuttavia, nonostante il lungo tempo trascorso, l'assegnazione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di tali frequenze in realtà non era mai avvenuta, generando tra l'altro un contenzioso con ingenti richieste economiche, avanzate dal ministro dello Sviluppo economico anche ad alcune Agenzie ambientali, per ottenere il pagamento dei canoni pregressi dal 2002 a oggi. Il recente decreto ministeriale sana questa situazione, individuando nei propri allegati tecnici le varie frequenze radio il cui utilizzo è garantito gratuitamente per l'esercizio delle funzioni di protezione civile oggetto del decentramento istituzionale disposto dalla citata riforma Bassanini.

LA CASSAZIONE SULL'END OF WASTE: IL DEPOSITO DI UN INGENTE QUANTITATIVO DI MATERIALI DIVENTA UNA DISCARICA ABUSIVA

Sentenza della Cassazione penale n. 682 depositata il 9.01.2024

Al legale rappresentante di una società veniva contestato il reato di realizzazione e gestione di una discarica abusiva, previsto e punito dall'art. 256, comma 3, del testo unico ambientale (Tua) per aver accumulato negli anni su un'area di circa 2.000 mq grossi cumuli di detriti e materiali da demolizioni, in buona parte provenienti dai crolli avvenuti a seguito di un terremoto (circa 10.000 tonnellate). La difesa sosteneva che tali materiali non potessero qualificarsi come rifiuti in quanto erano stati oggetto di operazioni di recupero da parte di un'altra ditta autorizzata, per un loro successivo riutilizzo, e venduti poi alla società di cui l'imputato era il legale rappresentante. La Cassazione ritiene però che tali detriti

non fossero in condizione di poter essere riutilizzati, in quanto ricoperti di arbusti e alberi nel frattempo cresciuti sui loro cumuli. Il quantitativo ingente e lo stato in cui si trovavano i materiali non erano inoltre compatibili con le fattispecie previste dal comma 2 dell'art. 256 del Tua di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti.

La Cassazione si sofferma poi sulla confisca dell'area disposta ai sensi dell'art. 256 comma 3 del Tua, contestata dalla difesa dell'imputato. Secondo quest'ultimo la proprietà dell'area era ascrivibile alla società che doveva ritenersi soggetto estraneo al reato, passibile di sanzioni e confische solo a seguito dell'accertamento di una responsabilità amministrativa ai sensi del Dlgs 231/2001 e non per effetto della responsabilità penale dell'organo rappresentativo.

La Cassazione osserva invece che in virtù del rapporto di immedesimazione organica, vi è un "evidente collegamento tra la società e la commissione del fatto di reato, che esclude la possibilità di qualificare la società come terzo estraneo al reato".

LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO MILLEPROROGHE E I RINVII IN MATERIA AMBIENTALE

Legge n. 18 del 23.02.2024 di conversione in legge del decreto legge n. 215 del 30.12.2023 Gazzetta ufficiale n. 49 del 28/02/2024

Il 29 febbraio 2024 è entrata in vigore la legge n. 18/2024 di conversione, con modificazioni, del decreto cd. milleproroghe (Dl 215/2023) che prevede alcuni rinvii degli adempimenti in materia ambientale.

Tra questi si segnala quello a carico delle imprese che effettuano attività di recupero o gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

L'art. 12, comma 3, del decreto legge in esame proroga infatti il termine per l'adeguamento degli impianti alle disposizioni del Dm 152/2022 del 27/09/2022, recante il "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da

costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale". Tale adempimento – da effettuarsi attraverso un aggiornamento della comunicazione di inizio attività di recupero o la presentazione di un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione già concessa – è ora fissato al 3 novembre 2024.

Sempre in materia ambientale si segnala la proroga – sino alla data di entrata in vigore del decreto del presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (Ue) 2020/741 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 – del termine fino al quale il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio è autorizzato (a seguito di un procedimento unico e nel rispetto delle prescrizioni minime previste) dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente.

Infine la legge 18/2024 dilaziona i termini per l'aggiornamento dei tecnici competenti in acustica (da 5 a 8 anni), definisce i tempi di applicazione del regime di semplificazione ex Dl 73/2022 per la verifiche poste a carico dei proprietari di serbatoi di gpl e proroga a fine 2024 l'applicazione della procedura semplificata di dismissione degli impianti di distribuzione dei carburanti.

PUBBLICATO IL DPCM MUD 2024

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024. Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024

Il Dpcm 26 gennaio 2024 ha approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) che i soggetti interessati devono presentare entro il prossimo 1° luglio. L'ultimo giorno utile sarebbe stato il 30 giugno 2024 che, coincidendo con un giorno festivo, viene slittato al primo giorno seguente non festivo.

La nuova modulistica sostituisce quella approvata con Dpcm 3 febbraio 2023 e utilizzata per la dichiarazione del 2023.

